



**PSR 2014
2020**
CALABRIA
AUTORITÀ DI GESTIONE

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
REGOLAMENTO INTERNO**

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020 -FEASR

DELLA REGIONE CALABRIA

Decisione della Commissione Europea C (2015) 8314

CCI 2014IT06RDRP018

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale del FEASR (Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale) 2014 – 2020 (in seguito denominato anche "Comitato"):

- Visto il Regolamento (CE) n.1303/2013 che definisce le modalità di istituzione, funzionamento e la composizione agli artt. 47 e 48, ed all'art. 49 le funzioni del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale;
- Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR, ed in particolare l'art.74 sulla responsabilità del Comitato di Sorveglianza;
- Visto il Regolamento delegato (UE) n.240/2014 recante: Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR;
- Viste le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020;
- Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8314 del 20/11/2015 n. 2014IT06RDRP018

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art.1 – Composizione

1. Il Comitato di Sorveglianza è composto secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013, dagli articoli 4 e ss del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314..
2. Il Comitato di sorveglianza (d'ora in avanti Comitato) è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (d'ora in avanti Presidente) o suo delegato.
La gestione ed il coordinamento dei lavori sono affidati all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

3. Sono componenti del Comitato con *funzione deliberante*:

il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020;
un rappresentante del MIPAAF quale Amministrazione nazionale capofila del FEASR;
un rappresentante del MIPAAF, quale Amministrazione nazionale capofila dello FEP/FEAMP;
un rappresentante del MISE – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - I.G.R.U.E. (Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea) in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87;
il Ministero dell'Ambiente- Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia- Divisione cambiamenti climatici;
un rappresentante dell' ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
il Presidente della II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale;
l'Autorità di Gestione dei fondi strutturali (FSE e FESR);
il responsabile regionale dell'attuazione degli interventi del Programma FEP/FEAMP;
un rappresentante di Arcea- Organismo Pagatore;
un rappresentante dell'Autorità Regionale Ambientale;
un rappresentante dell'ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
un rappresentante della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (il presidente o suo delegato);
un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della Calabria;
un rappresentante Rete Rurale Nazionale;
un rappresentante Agea coordinamento- Agenzia per l'erogazione in agricoltura;
un rappresentante della Commissione Regionale "Pari Opportunità";
un rappresentante dell'Ufficio del Consigliere Regionale di Parità;
un rappresentante del Comitato Pari Opportunità per la Calabria;
un rappresentante del Nucleo Regionale di Valutazione;
un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative(Coldiretti -Confagricoltura- Cia- Copagri- Agrinsieme), compreso un rappresentante per ognuna delle rispettive sezioni femminili (Donne impresa; Donne Calabria; Donne in campo; copagri sezione femminile);
un rappresentante per ogni organizzazione sindacale (Cgil-Cisl-Uil-Ugl);
un rappresentante per le Associazioni ambientaliste a carattere nazionale (WWF- Legambiente);
un rappresentante AIAB- Associazione Italiana per Agricoltura Biologica;
un rappresentante di A.G.C.I. Calabria -Associazione Generale delle Cooperative Italiane;
un rappresentante di Confcooperative Calabria;
un rappresentante di Lega Regionale delle Cooperative della Calabria;
un rappresentante di UE.COOP Calabria;
un rappresentante di Confcommercio;
un rappresentante di Confartigianato Calabria;
un rappresentante di U.N.C.I. Calabria (Unione Nazionale Cooperative Italiane – Federazione Calabria);
il Presidente dell'Assogal –Associazione dei gruppi di Azione Locale Calabria;
un rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia);

un rappresentante dell' UPI (Unione Province italiane);
un rappresentante dell'UNCCEM (Unità Nazionale Comunità ed Enti Montani);
un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria (con particolare riferimento all'agricoltura sociale);
un rappresentante di Forum regionale per l'agricoltura sociale;
un rappresentante delle Università calabresi: Università Mediterranea di Reggio Calabria- Dipartimento di Agraria- Università della Calabria- Università Magna Graecia di Catanzaro;
un rappresentante di Opera Nomadi Nazionale;
un rappresentante di Opera Nomadi Calabria;
un rappresentante del “Tavolo Tecnico Regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”- Regione Calabria Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali;
un rappresentante di FISH -Federazione Italiana per il superamento dell'handicap;
un rappresentante di Federparchi- Federazione italiana parchi e riserve naturali;
un rappresentante di URBI Calabria -Unione regionale delle bonifiche e irrigazioni;
un rappresentante Arpacal- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria;
un rappresentante di UNAR -Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
un rappresentante SPRAR- Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
un rappresentante di Agriturist Calabria;
un rappresentante di Terra Nostra Calabria;
un rappresentante di Agrivacanze Calabria;
un rappresentante di Turismo Verde Calabria;
un rappresentante di Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente;
un rappresentante dell'ABI -Associazione Bancaria Italiana;
un rappresentante Fincalbra -Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria;
un rappresentante di Federazione associazioni antiracket e antiusura italiane;
un rappresentante di CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
un rappresentante di CONFAPI Calabria;

4. I rappresentanti della Commissione Europea partecipano ai lavori del Comitato di sorveglianza con funzioni consultive.

Sono componenti del Comitato con *funzione consultive*, senza diritto di voto:

un rappresentante per ciascun Dipartimento regionale (Direttore Generale o un suo delegato);
un rappresentante di Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli utenti e dei Consumatori;
un rappresentante del Movimento consumatori;
un rappresentante dell'Unione Nazionale Consumatori;
un rappresentante delle ACLI - Associazioni Cristiane dei lavoratori Italiani (Volontariato no profit impresa sociale);
un rappresentante di ACLI TERRA;
un rappresentante di Legaconsumatori;
un rappresentante della Conferenza episcopale calabrese;
un rappresentante della Corte dei Conti;
un rappresentante di Unindustria regionale;
un rappresentante di Unioncamere della Calabria;

un rappresentante di Calpark-Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria;
un rappresentante di Calabria Innova;
un rappresentante di Calabria verde;
un rappresentante di Protezione Civile della Calabria;
un rappresentante di CIR-Centro Italiano Rifugiati;
un rappresentante di Ente Parco Nazionale della Sila;
un rappresentante ANPA- Associazione Nazionale Produttori Agricoli;
un rappresentante di Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Calabria;
un rappresentante di Consorzio Apicoltori di Calabria;
un rappresentante di Federconsumatori Calabria.

5. Possono partecipare alla riunione del Comitato di Sorveglianza, su invito dell'Autorità di Gestione, l'Assistenza Tecnica, il Valutatore indipendente, i Dirigenti di Settore responsabili dei Settori di intervento, le Autorità di Audit, le Autorità di Certificazione, altri rappresentanti delle Istituzioni comunitarie e i Dirigenti di altre Amministrazioni, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma. La presenza di tali esperti sarà comunicata con congruo anticipo al partenariato.
6. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.
7. La composizione del Comitato può essere modificata o integrata su proposta del Comitato stesso e l'ingresso di un nuovo membro prevede l'invio della richiesta scritta all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 che provvederà a presentarla al Comitato di Sorveglianza.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

Art. 2 - Protezione dei dati, riservatezza

1. I membri del Comitato, diversi dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma, coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione del Programma, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, devono essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.
2. I membri del Comitato sono tenuti a:
 - osservare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
 - rispettare, in particolare, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza od in possesso, a non divulgarli in alcun modo, nè a farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, fatto salvo all'interno dell'ente/organizzazione che il membro del Comitato rappresenta.

Art. 3 - Conflitto di interessi

1. Si definisce "conflitto d'interessi" quella situazione di contrasto, reale o potenziale, che può verificarsi allorché al medesimo soggetto è riconosciuto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche, giuridiche), non limitando la capacità di agire anche nell'interesse proprio; e la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti, con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Per rientrare nel conflitto di interessi non è necessaria solo l'effettiva interferenza, essendo sufficiente anche solamente un conflitto potenziale.

2. In senso operativo riguardo alle attività del Comitato, per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un soggetto (componente il Comitato) ed altri soggetti, relazione attraverso cui si persegue un interesse secondario o privato, condizionante gli atti riguardanti il primario interesse proprio del Comitato.
3. Situazioni di conflitto di interessi, si presentano:
 - in tutti i casi in cui sussiste il rischio che il soggetto si avvalga della propria posizione all'interno del Comitato per favorire, a pregiudizio dello stesso o di altri, se stesso o un soggetto esterno verso il quale è in qualche modo interessato;
 - in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.
4. In caso di conflitto di interessi il Comitato deve attenersi alle seguenti regole:
 - a) i componenti del comitato devono segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto d'interessi, anche se potenziale, dichiarando i temi oggetto del conflitto, astenendosi dal formulare pareri e valutazioni in merito;
 - b) i componenti del comitato devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; il Comitato è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi. La decisione/presa d'atto è verbalizzata;
 - c) dichiarato e verbalizzato agli atti il conflitto d'interesse, il componente si astiene dal partecipare all'adozione dell'atto che lo vede coinvolto;
 - d) qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse e ne chiede la sostituzione al soggetto designante;
 - e) per i componenti il Comitato dipendenti regionali, è richiamato il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria" (approvato delibera Giunta Regionale n. 244 del 16/6/2014) cui è fatto rinvio;
 - f) per ogni altro componente si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, ove esistente e attinente, da depositare agli atti del Comitato, cui è fatto rinvio.

Art. 4 - Compiti

1. Il Comitato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Calabria, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e art. 13 del Reg. (UE) 808/2014 oltre a quelle previste dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE 1303/2013 il Comitato:
 - si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi;
 - tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato ed i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
 - esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
 - viene consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche al programma;
 - può formulare osservazioni in merito all'attuazione ed alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - controlla le azioni intraprese a seguito delle osservazioni stesse.
3. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 il Comitato:
 - è consultato ed emette un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
 - esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
 - partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
 - esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.
4. Il Comitato accorda le sue funzioni con quelle del Comitato di Monitoraggio, qualora istituito ai sensi dell'art. 73 Reg. UE n. 1305/2013.
 5. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 808/2014 il Comitato:
 - è consultato in merito alla strategia di informazione e pubblicità, entro 6 mesi dall'approvazione del programma, ed alle relative modifiche;
 - è informato almeno una volta all'anno dall'Autorità di Gestione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Art. 5 - Riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente (o suo delegato) almeno una volta l'anno e, su sua iniziativa - o sulla base di una richiesta della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto - in casi di necessità debitamente motivata.
2. Le sedute del Comitato si tengono presso le sedi istituzionali, o in altra sede ubicata sul territorio regionale, indicata all'atto della convocazione.
3. Il Comitato di Sorveglianza si intende correttamente costituito se è presente almeno il 25%+1 dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato stesso si intendono validamente assunte per consenso o se votate almeno dal 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto. Ai fini delle deliberazioni, non saranno computati i componenti che risulteranno in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3.
4. Le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione Europea.
5. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione dei rispettivi Presidenti, possono essere svolte riunioni congiunte con i Comitati di sorveglianza di altri Programmi operativi regionali dei fondi SIE.

Art. 6 - Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. L'Autorità di Gestione stabilisce l'*Ordine del Giorno* delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. In caso di urgenza, può esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. I membri del Comitato ricevono, tramite posta elettronica, le convocazioni e l'ordine del giorno *provvisorio*, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.
3. Le convocazioni, l'ordine del giorno *definitivo*, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro e ogni altra informazione, vengono trasmessi per posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della seduta. Per i rappresentanti della Commissione europea l'invio della documentazione deve avvenire anche attraverso il portale SFC.
4. Le comunicazioni e la trasmissione della documentazione ai membri del Comitato, deve avvenire a mezzo posta elettronica e se del caso a mezzo PEC.

Art. 7 - Deliberazioni

1. Nei casi in cui sono previste deliberazioni di approvazione del Comitato, queste sono assunte secondo la prassi del consenso o con voto di maggioranza semplice dei deliberanti. Non saranno computati i componenti in conflitto di interesse.
2. L'Autorità di Gestione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 8 - Verbali

1. La segreteria provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
2. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere inoltrate per e mail alla Segreteria Tecnica del Comitato, entro 15 giorni lavorativi dalla data di invio.
3. Le eventuali richieste di modifiche pervenute nei tempi utili saranno riscontrate ed eventualmente integrate. Il verbale si intende approvato decorso tale termine.
4. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa dell'Autorità di Gestione, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 7.

Art. 9 - Consultazione per iscritto

1. Nei casi di necessità motivata, l'Autorità di gestione può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 8.
4. I componenti del Comitato esprimono per iscritto, a mezzo di posta elettronica, il loro parere entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dei documenti.
5. In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
6. La mancata espressione per iscritto da parte di un Componente del Comitato del proprio parere costituisce assenso.
7. Le osservazioni dei membri del Comitato e le conclusioni della procedura scritta saranno rese disponibili sul sito <http://www.calabriapsr.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura stessa. Entro i successivi 3 gg. lavorativi i componenti il Comitato stesso potranno fare ulteriori osservazioni.

Art. 10 - Modalità di trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata a mezzo posta elettronica. Ai soli membri del Comitato rappresentanti la Commissione Europea l'invio delle convocazioni alle riunioni e di tutti i documenti di cui sopra avverrà tramite il portale SFC 2014 (System for Fund Management in the European Union), il portale con il quale le regioni comunicano con la Commissione Europea per tutte le questioni riguardanti la gestione dei piani e programmi dei fondi strutturali. Gli stessi documenti saranno resi disponibili anche sul sito <http://www.calabriapsr.it> nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza e se ne darà relativa comunicazione via e mail a tutti i componenti del comitato.

2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica nonché ogni sua eventuale variazione.
3. La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica: segreteria-cds.psr.feasr@regcal.it
Tutte le comunicazioni in partenza ed in arrivo dovranno essere effettuate tramite tale indirizzo.

Art.11 - Segreteria Tecnica del Comitato

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di elaborazione e predisposizione della documentazione da sottoporre all'esame del Comitato nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione.
2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della misura sull'Assistenza Tecnica del PSR .
3. In caso di svolgimento congiunto di Comitati dei Programmi Operativi SIE gli oneri di funzionamento saranno equamente ripartiti a carico delle rispettive risorse di Assistenza tecnica.

Art. 12 - Invio documentazione alla Segreteria Tecnica

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile della documentazione per le riunioni del Comitato, i suoi componenti provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali documenti da sottoporre all'esame del Comitato entro 10 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso.

Art. 13 - Gruppi di lavoro

1. Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

Art. 14 - Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riporta la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'ordine del giorno, i documenti preparatori e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili sul sito <http://www.calabriapsr.it> , nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato.

Art. 15 - Validità del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di sorveglianza d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR, e mantiene la sua validità fino alla chiusura del periodo di Programmazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni e i contenuti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei regolamenti di esecuzione e di attuazione, del Regolamento (UE) n. 240/2014, le disposizioni dell'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione della Commissione, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), e le altre disposizioni nazionali e regionali pertinenti.